

7

COMUNE DI S. GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)

INDAGINI AMBIENTALI E VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE PER LO
SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA

*con mod. fele ed integrazioni discenti
della nota 28156 del 14/4/93 dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente -*

Dicembre 1987



ingegneria civile, idraulica e ambientale



PIGRECO STUDIO s.r.l.

servizi di ingegneria - tel. (091) 30 68 93
via nunzio morello, 45 - 90144 palermo

SOMMARIO

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 4
Art. 2 - Competenze	4
Art. 3 - Definizioni	" 5
Art. 4 - Allacciamento e obbligo di immissione alla pubblica fognatura	" 7
Art. 5 - Allacciamenti in nuove fognature	" 8
Art. 6 - Proprietà delle opere fognarie	" 8
Art. 7 - Scarichi vietati	" 8

CAPO II° - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 8 - Domanda ed autorizzazione allo scarico	Pag. 10
Art. 9 - Documenti da allegare alla domanda	" 11
Art. 10 - Istruttoria della domanda	" 12
Art. 11 - Visite tecniche	" 13
Art. 12 - Servitù di fognatura	" 14
Art. 13 - Limite alla concessione di scarico	" 14

CAPO III° - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 14 - Allacciamento alla fognatura di fabbricati preesistenti	Pag. 15
Art. 15 - Allacciamento in sede stradale	" 15
Art. 16 - Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti	" 16
Art. 17 - Allacciamenti multipli	" 16
Art. 18 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento	" 16

Art.19 - Allacciamenti provvisori dei cantieri	"	17
Art.20 - Smaltimento provvisorio delle acque nere	"	17
Art.21- Smaltimento provvisorio delle acque meteoriche	"	17
Art.22- Revoca degli scarichi provvisori	"	18
Art.23 - Ventilazione dei collettori fognari	"	18
Art.24 - Predisposizione di imbocchi sulla pubblica fognatura	"	18
Art.25 - Rifacimento delle opere di allacciamento	"	19
Art.26 - Liquidazione e pagamento delle spese di allacciamento o riparazione a carico degli utenti	"	19

CAPO IV° - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE FOGNATURE INTERNE

Art.27- Prescrizioni edilizie	"	20
Art.28 - Prescrizioni tecniche e costruttive	"	20
Art.29 - Latrine, orinatoi, bagni, acquari, ecc.	"	21
Art.30 - Condotture private interne	"	21
Art.31- Fognature interne	"	22
Art.32- Controlli alla fognatura interna	"	24
Art.33 - Aree, cortili privati, giardini e terreni	"	24
Art.34 - Allacciamento delle pluviali e doccioni di facciata	"	25
Art.35 - Incassatura di pluviali e doccioni	"	25
Art.36 - Allaccio delle pluviali preesistenti	"	26
Art.37 - Scarichi sotterranei	"	26
Art.38 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le le vie private	"	26
Art.39 - Immissioni nella fognatura comunale	"	27

**CAPO V° - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Art.40 - Scarichi da insediamenti produttivi	Pag. 28
Art.41 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati	" 28
Art.42 - Scarichi concessi condizionatamente	" 29
Art.43 - Limiti di accettabilità degli insediamenti produttivi che recapitano in fognatura	" 30
Art.44 - Pretrattamenti richiesti	" 30
Art.45 - Allacciamento alla pubblica fognatura	" 32
Art.46 - Ispezioni e controlli	" 32
Art.47 - Prove, analisi, misure	" 33
Art.48 - Responsabilità	" 33

CAPO VI° - CANONI DIRITTI E SANZIONI

Art. 49 - Canoni e sanzioni	Pag. 34
Art. 50 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi	" 35
Art. 51 - Norme penali e sanzioni	" 35

**CAPO VII° - DISPOSIZIONI VARIE - NORME TRANSITORIE E
FINALI**

Art. 52 - Disposizioni precedenti	Pag. 37
Art. 53 - Entrata in vigore	" 37
Art. 54 - Deroche	" 37

**CAPO V° - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Art.40 - Scarichi da insediamenti produttivi	Pag. 28
Art.41 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati	" 28
Art.42 - Scarichi concessi condizionamente	" 29
Art.43 - Limiti di accettabilità degli insediamenti produttivi che recapitano in fognatura	" 30
Art.44 - Pretrattamenti richiesti	" 30
Art.45 - Allacciamento alla pubblica fognatura	" 32
Art.46 - Ispezioni e controlli	" 32
Art.47 - Prove, analisi, misure	" 33
Art.48 - Responsabilità	" 33

CAPO VI° - CANONI DIRITTI E SANZIONI

Art. 49 - Canoni e sanzioni	Pag. 34
Art. 50 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi	" 35
Art. 51 - Norme penali e sanzioni	" 35

**CAPO VII° - DISPOSIZIONI VARIE - NORME TRANSITORIE E
FINALI**

Art. 52 - Disposizioni precedenti	Pag. 37
Art. 53 - Entrata in vigore	" 37
Art. 54 - Dergoghe	" 37

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina il collettamento e lo smaltimento di tutte le acque di rifiuto civili, assimilabili a civili e produttivi e che scaricano nelle pubbliche fognature, anche nel caso in cui le attività di gestione e manutenzione delle opere relative sia affidato ad altro Ente pubblico o privato.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9, ultimo comma, della legge 10 Maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, come definito dagli artt. 38,39 e 40, L.R. 27 del 15/5/86.

Art.2. - Competenze

Ai sensi dell'art. 40 della legge L.R. 27/86 l'Amministrazione Comunale è responsabile del controllo ed autorizza:

- a) gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature;
- b) gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature.

Tutti gli accertamenti, le visite tecniche, le prescrizioni tecniche specifiche atte al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono di competenza specifica dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il presente Regolamento di Fognatura viene approvato dal Consiglio Comunale, pertanto tutte le eventuali modifiche e le deroghe devono essere approvate dallo stesso Consiglio Comunale.

I Regolamenti, dopo l'adozione da parte dei competenti organi comunali, devono essere sottoposti ai seguenti pareri obbligatori:

- parere relativo agli aspetti igienico-sanitari espresso dalla competente U.S.L. ai sensi dell'art. 14 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978);

- parere relativo agli aspetti di salvaguardia delle acque espresso dal Comitato regionale per la tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39.

I regolamenti di fognatura sono, quindi, soggetti all'esame di merito della commissione provinciale di controllo competente per territorio, ai sensi degli articoli 38 e segg. dell'ordinamento amministrativo degli enti locali.

Art.3. - Definizioni

Per "Pubblica fognatura" si intende quel complesso costituito da condotti o collettori comunque destinati ad accogliere acque bianche o nere, mentre i tombini, le caditoie, le cunette stradali, sono destinati ad accogliere soltanto acque bianche. Le pubbliche fognature di 1° categoria sono quelle che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili o a questi assimilabili, i cui reflui in ingresso all'impianto di depurazione, o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario, per le sostanze biodegradabili non presentino concentrazioni superiori a quelle fissate per ogni singolo parametro dalla tab. 1 allegata alla L.R. n. 27 del 15/5/1986.

Nel regolamento si intendono per "acque nere" le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, per "acque bianche" esclusivamente quelle di pioggia provenienti da edifici, cortili, terrazze, terreni coltivati od incolti, per "acque reflue" le acque bianche e/o nere defluenti nella fognatura.

"Acque bianche esterne" di uno stabile sono quelle provenienti dalle falde dei tetti scolanti verso strade; per "acque interne" s'intendono tutte le altre sia bianche che nere.

"Canalizzazione interna" di un edificio indica la parte di canalizzazione di una casa che riceve le acque all'interno del suolo di proprietà privata, le acque reflue e degli altri drenaggi all'interno delle mura dell'edificio da convogliare alla canalizzazione esterna (privata). Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale.

"Canalizzazione esterna" di un edificio si intendono le opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico (stradale) dal pozzetto d'ispezione finale sino appunto al collettore stradale.

"Insediamento produttivo" indica uno o più edifici od installazioni collegate fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzioni di beni.

"Insediamento civile" indica uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti a civile abitazione.

"Insediamento assimilabile a civile" indica uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, e prestazioni di servizi ovvero ad ogni altra attività anche compresa fra quelle di cui alla precedente definizione, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

"Impianto di depurazione" s'intende un complesso di opere edili c/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami mediante processi meccanici

psico meccanici e/o biologici e/o chimici.

Infine nel seguito, per A.C. si intende l'Amministrazione Comunale per U.T.C. si intende l'Ufficio Tecnico Comunale, per A.R.T.A. si intende Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, e per C.P.T.A. si intende la Commissione Provinciale per la tutela dell'Ambiente.

Art.4 - Allacciamento e obbligo di immissione alla pubblica fognatura

Tutte le acque di scarico (bagni, acquai, lavatrici, WC., latrine) ed in genere tutte le acque di rifiuto nere, civili e produttivi provenienti da edifici di qualsiasi specie adiacenti, anche solo in parte, ad una via o spazio pubblico percorso da un collettore di fognatura, debbono venir scaricate, nel collettore stesso nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Nelle predette zone, gli scarichi civili e produttivi esistenti, aventi recapito diverso devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla notifica all'interessato da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'esistenza di un condotto della rete di fognatura in fregio agli immobili posti fino ad una distanza massima di ml. 50, implica il divieto di effettuare immissioni di acque reflue in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, sottosuolo e corsi d'acqua superficiali.

L'A.C. con delibera consiliare stabilirà di volta in volta, eventuali modifiche in deroga alla distanza massima stabilita di 50 metri.

Per quanto riguarda le acque bianche, queste andranno obbligatoriamente scaricate in fognatura, se questa è del tipo misto ovvero nel collettore per acque bianche, se del tipo separato, salvo le eccezioni di cui all'art. 21.

Per quanto riguarda gli scarichi nuovi, andranno applicati i relativi articoli di cui al Capo II°.

Art.5.- Allacciamenti in nuove fognature

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori di realizzazione di nuove fognature o di rifacimenti in quelle esistenti, l'A.C., con apposito manifesto, darà notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro i 60 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

Art.6.- Proprietà delle opere fognarie

Le tubazioni, i pozzetti, e tutti gli accessori presenti in sede stradale, o comunque in area pubblica, restano di esclusiva proprietà dell'A. C., anche se costruiti da privati.

Art.7.- Scarichi vietati

E' fatto divieto di immettere nelle fognature acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ^{possono danneggiare} ~~ne~~ ^{possono danneggiare} i manufatti ^{così come} ~~così come~~ spazzature, ceneri, corpi solidi, e rifiuti speciali, tossici e nocivi, così come definiti dal D.P.R. 915/82.

E' in ogni caso vietato scaricare o causare l'immissione nelle fognature di benzina, benzolo, olio combustibile o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo. Tutti gli scarichi immessi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati e dovranno rispettare i limiti imposti dalla allegata tabella "D", stabiliti tenendo conto delle tab. ^{nella} ~~tab.~~ 2 della L.R. 21/86 ^{* (2)}. Ferma restando quella penale, trova applicazione la azione di rivalsa per i danni causati.

* (1) "Le persone ad essi addette e gli altri insediamenti alla città."

* (2) e della TAB C della L. n° 319/76

Il proprietario dello stabile è responsabile verso l'A. C. dei danni causati dalla trasgressione del presente disposto, ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione a termini di legge.

CAPO SECONDO

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.8.- Domanda ed autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi nella pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 39 della L.R. 27/86. E' proibito scaricare senza autorizzazione. All'autorizzazione sono interessati tutti gli insediamenti civili e produttivi nuovi e tutti quelli produttivi esistenti se non ancora autorizzati. In questo ultimo caso la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento di Fognatura sull'Albo Pretorio. Per gli insediamenti *civili e* produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, secondo il dettato dell'art. 10 della L. 319/76. Gli insediamenti civili esistenti che recapitano nella pubblica fognatura si intendono tacitamente autorizzati, pur riservandosi l'A. C. la facoltà di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili nuovi deve essere presentato contestualmente a quella di concessione o autorizzazione edilizia.

Per ottenere l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico gli interessati, dovranno inoltrare domanda al Sindaco corredata della documentazione di cui nel seguito. Nella domanda, redatta sui modelli di cui all'allegato "F" dovranno essere indicate, tra l'altro le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna, fino al punto di allaccio o di scarico.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento dei diritti di

colloccio fissati dalla tabella "A", e dei diritti di istruttoria fissati dalla tabella "B" allegata al presente Regolamento.

Art.9 - Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- 1) Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
- 2) Pianta in scala, 1:100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, ovvero al sistema di depurazione o pretrattamento e quant'altro può interessare il regolare funzionamento delle opere di raccolta e scarico;
- 3) Sezioni verticali del fabbricato con l'indicazione dei percorsi delle canalizzazioni fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 4) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:50 per eventuali impianti di sollevamento delle acque sia bianche che nere, e per altre eventuali opere d'arte di rilievo;
- 5) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione tra l'altro verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
 - a) - area complessiva della proprietà;
 - b) - area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
 - c) - numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - d) - fonte di approvvigionamento idrico;
 - e) - tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti alla Amministrazione comunale;
 - f) - dati sul dimensionamento dell'eventuale impianto di

depurazione o di pretrattamento;

g) - limitatamente agli insediamenti produttivi, la tipologia generale dello scarico e le caratteristiche analitiche (eseguite da specifico laboratorio autorizzato, o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) dei parametri chimici, fisici e batteriologici più significativi degli scarichi. Il Comune si riserva di richiedere eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

6) Eventuale copia della Concessione Edilizia.

7) L'A.C. si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scale maggiore, rilievi e documentazioni di vario tipo compreso quello fotografico.

Art. 10. - Istruttoria della domanda

L'U.T.C. curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito il parere della autorità sanitaria competente, proporrà all'Amministrazione comunale il conseguente provvedimento. L'istruttoria della pratica sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e, successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

Sull'istanza di autorizzazione all'allacciamento degli insediamenti produttivi esprime parere l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati, tra l'altro:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere motivato.

Art 11. - Visite tecniche

L'A.C. prima di concedere l'autorizzazione definitiva all'allaccio in fognatura degli insediamenti produttivi, deve accertare tramite l'U.T.C. la regolare esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato, anche per quanto riguarda le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate.

L'A.C. si riserva la facoltà di far effettuare dall'U.T.C. in qualsiasi momento, rilievi, accertamenti e controlli al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento delle opere fognarie e/o depurative. Quando le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche se ne deve verificare l'osservanza con successive visite disposte dall'ufficio.

Le spese occorrenti per effettuare le suddette visite saranno a carico del richiedente o comunque dell'interessato secondo quanto previsto dall'art.18 della L.650/79, e sono definite dalla tabella "C" allegata al

presente Regolamento.

Art.12. - Servitù in fognatura

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e/o meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art.1043 del Codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo la immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 del Codice civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere esaminati ed istruiti dall'U.T.C., e quindi approvati dall'A. C.

Art.13 - Limite alla concessione di scarico

La concessione di scarico nella fognatura pubblica ^{* (1)} si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'A. C., secondo le procedure già descritte. * (2)

* (1) è valida per l'insediamento tipo di attività e processo per i quali è concessa e ----

* (2) Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

CAPO TERZO

DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 14. - Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine prestabilito di anni uno dalla data della notifica di allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri e fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del presente regolamento.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate alla fognatura, previa verifica di idoneità da parte dell'U.T.C.

Il Consiglio Comunale con specifica delibera può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

Art. 15. - Allacciamenti in sede stradale

Nessuno, all'infuori del comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee. Pertanto i lavori per i nuovi allacciamenti e per modifiche agli allacciamenti esistenti, da eseguirsi nella sede stradale e relativo marciapiede debbono essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione comunale previa formale domanda da parte degli interessati ed il versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle relative spese. In casi speciali e motivati, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento anche in

suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza dell'U.T.C., o tramite Ditta specializzata, scelta tra quelle di fiducia indicate dall'A.C. L'allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'U.T.C.. Per il recupero delle spese sostenute si applicherà il T.U. 14 aprile 1910 n. 369.

Art. 16 - Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti

Tutte le riparazioni o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dall'A.C., di propria iniziativa o su domanda degli interessati. Qualora durante le operazioni di riparazioni si constataessero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.

Art. 17 - Allacciamenti multipli

E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto alla rete urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata all'A. C. previa verifica del progetto da parte dell'U.T.C., e relativa autorizzazione.

Art. 18 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravità nella fognatura comunale, il Sindaco potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il privato dovrà presentare all'uopo documentazione con indicazioni del tipo e portata della pompa, pianta e sezione quotata, dispositivi di emergenza, ecc. e quant'altro richiesto dall'U.T.C.

Art. 19. - Allacciamenti provvisori dei cantieri

L'U.T.C. può permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi edifici. Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

Art. 20. - Smaltimenti provvisori delle acque nere

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura o l'U.T.C. ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque di scarico o parte di esse, il Sindaco, sentito l'U.T.C. stesso, potrà, in via del tutto provvisoria, autorizzare l'uso di sistemi speciali di scarico, quali pozzi di dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata, pozzi di stagni, il tutto in conformità alle norme di Legge contemplate nell'art. 5 della delibera 4/2/77 del Comitato dei Ministeri per la tutela delle acque dall'inquinamento, e delle disposizioni di cui al Titolo III della L. R. n° 27/86 -

Non appena vengono a mancare i motivi della provvisorietà, il Sindaco, sentito l'U.T.C., si riserva la facoltà di far modificare in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno, le modalità di effettuazione dello scarico.

Art. 21 - Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche

In tutti i casi in cui non sia possibile collegare alla pubblica fognatura gli scarichi delle sole acque meteoriche, il Sindaco consentirà che vengano scaricate in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi e

secondo le indicazioni dell'U.T.C. Salvo specifiche deroghe è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

Art. 22 - Revoca degli scarichi provvisori

Non appena vengano costruiti i collettori stradali, gli scarichi provvisori dovranno essere eliminati a norma di quanto previsto dall'art. 4 entro termini stabiliti con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 23 - Ventilazione dei collettori fognari

È prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana. Per le prescrizioni tecniche inerenti la ventilazione si veda anche l'art.28.

Art. 24 - Predisposizioni di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'A. C. di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Qualora l'A.C. decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese, in misura proporzionale al numero di utenti allacciati o previsti, secondo i preventivi di spesa elaborati dall'U.T.C.

Art.25 - Rifacimento alle opere di allacciamento

Nel caso di modifica, ricostruzione o trasformazione di un canale fognatario o nel caso di sistemazione di una strada, l'A.C. provvederà alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordinamento o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti.

A richiesta dell'A.C., i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti e progettati, come quote finali, diametri, localizzazioni, ecc. In caso di rifiuto o omissione di fornire le indicazioni di cui sopra l'A.C. avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese sostenute a causa della mancanza di dette indicazioni.

Art.26 - Liquidazione e pagamento delle spese di allacciamento o riparazione a carico degli utenti

Le spese per lavori di allacciamento, per la parte a carico degli utenti, e di riparazione, conseguenti a danni causati dall'utente per via di uso non lecito della fognatura o da scarico non ammesso, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, saranno pagate dall'utente stesso secondo le modalità che seguono. Prima che i lavori siano iniziati, l'utente dovrà versare all'A.C., a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa, salva la liquidazione finale a conguaglio.

Il consuntivo di spese e l'importo da versare a liquidazione verrà quindi notificato per iscritto a lavori ultimati all'interessato che, entro il predetto termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto all'A.C. le sue osservazioni ed eccezioni.

Tra il termine senza che siano venute osservazioni od eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e l'interessato dovrà procedere al pagamento a termini del T.U. 14 aprile 1910, n.639.

CAPO QUARTO

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE FOGNATURE INTERNE

Art.27 - Prescrizioni edilizie

Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle comunque insistenti sulla proprietà privata prima dell'immissione nel punto di allaccio alla pubblica fognatura, sono considerate opere edilizie, e quindi soggette alla disciplina del regolamento edilizio.

Art.28. - Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi devono assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento. Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura dall'A.C., ove esistenti. In caso contrario l'immissione deve essere eseguita con l'impiego di pezzi speciali come verrà prescritto dall'U.T.C.. Per ogni nuovo scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativo pozzetto d'ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Sindaco.

Tali pozzetti d'ispezione, nel caso di fabbricati per civile abitazione, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile

delle materie che si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme. Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti, dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, ed anche all'esterno nei cortili. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere allungati sopra il tetto o terrazzo per non meno rispettivamente di ml.1,50 se esterni e 2,50 se interni e dovranno essere muniti di niria o cappello di ventilazione e situati a distanza non minore di ml.5 dalle finestre e più alti di esse.

L'U.T.C. potrà richiedere, in aggiunta agli sfiati di cui sopra che, dalle condotte di scarico o dalla fogna stradale, parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a mm.80, e che salga sopra il tetto o terrazzo di ml.1,50 o 2,50 come sopra detto. A fini puramente indicativi, in allegato "E" sono riportati disegni costruttivi tipici per le opere di fognatura.

Art.29 - Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc..

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc. dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente. Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio. L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm.3 e dovrà essere ispezionabile.

Art.30 - Condotture private interne

Per la costruzione delle condutture private interne devono essere adottati gli accorgimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione. Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere sempre inferiore a quello di partenza dagli imbocchi.

Art.31 - Fognature interne

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni ubicato entro la proprietà privata.

Un'altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento dovrà essere ubicato in sede stradale o in marciapiede.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

L'A.C. può autorizzare, previo parere dell'U.T.C., lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazione ad essi confluenti. Tale scarico dovrà obbligatoriamente essere separato nel caso in cui esista una fognatura separata per acque bianche lungo una delle strade adiacenti la proprietà.

Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inalterabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono; identiche caratteristiche dovranno avere i vari manufatti e accessori.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura

Colonna a sifone a tenuta stagna.

Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acque e
potranno avere un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze
accessibili o finestre di abitazioni. Negli altri casi il collegamento è
retto.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le
piatte per la raccolta delle acque degli ambienti siti al piano-terra
devono essere muniti di interruzione idraulica o sifone. Le caditoie
devono essere inoltre dotate di vaschetta per la trattenuta dei materiali
grassolenti.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita dovrebbero avere
pendenze non inferiori al 3%, diametri non superiori a 15 cm. e, dovranno
essere eseguiti in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti
a opera con la massima cura. Qualora il diametro della tubazione in uscita
dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale valore, si potrà
passare al diametro prefissato di 15 cm. all'uscita del pozzetto di
collezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento da
colleto al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze
superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

L'U.T.C. potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio, i calcoli
idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da
servire sono di notevoli dimensioni. L'A.C. potrà autorizzare, previo parere
dell'U.T.C., allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri
superiori al valore predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei
calcoli idraulici.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati
rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con
l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per
l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte. La ventilazione
delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di

canico così come previsto agli articoli 23 e 28.

Art.32. - Controlli alla fognatura interna

L'A.C. può, a mezzo dei suoi incaricati, procedere d'ufficio a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi momento, previa notifica all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione e di funzionamento anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.

Nel caso in cui la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni di opere urgenti alla regolarizzazione della canalizzazione, oppure non si fosse potuto procedere al sopralluogo stesso per cause imputabili al proprietario, tali visite verranno considerate come straordinarie, e così pure tutte quelle successive con il conseguente pagamento dei diritti di sopralluogo di cui alla allegata tabella "C". Nulla sarà dovuto invece nel caso in cui il controllo risultasse negativo.

Art.33 - Aree, cortili privati, giardini e terreni

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto. Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non coperti dovranno essere in linea di principio convogliati in impluvi superficiali e non in fognatura. Se ciò risultasse possibile, prima dell'immissione in fognatura si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti. In ogni caso l'A.C. si riserva il diritto di apporre specifiche prescrizioni, qualora necessario.

Art.34 - Allacciamento dei pluviali e doccioni di facciata

Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e dei pluviali posti sulla pubblica via, possono essere allacciati direttamente alla rete fognante acque bianche, se esistente, con o senza sifone, secondo quanto prescriverà l'U.T.C..

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura. Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano balconi o terrazze accessibili, ciò al fine non solo di evitare il risalire di cattivi odori ma anche il penetrare di insetti dalle fogne. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm.12, ed il loro numero non inferiore ad uno per ogni 100 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti. E' opportuno che all'imbocco della grondaia si preveda una rete metallica onde evitare l'accesso ai vari residui trascinati dalle acque provenienti dai tetti. E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

Art.35- Incassatura di pluviali e doccioni

Fermo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi indicati al precedente articolo non devono sporgere della linea di confine con la proprietà pubblica neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m.1,00. Pertanto nelle nuove costruzioni dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m.3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari.

Qualora il proprietario non adempie in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'A.C., sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà calcolata dall'U.T.C. secondo le norme di cui al T.U. 14 aprile 1910, n°639.

Art.36 - Allaccio dei pluviali preesistenti

Saranno a carico dell'A.C. le opere in sede stradale per lo scarico della fognatura dei pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se esistenti alla fognatura stessa, che servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano stati precedentemente allacciati al manico stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

Art.37. - Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti. Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi potessero derivare ai terzi nonchè all'A.C. per rigurgiti o per altra causa.

Art.38 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate ai fini delle acque bianche come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale. Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

L'A.C. può costruire direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese. (In aggiunta vedi anche l'art.26.).

Art.39. - Immissioni nella fognatura comunale

Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere effettuate solo nei punti appositamente predisposti a tal fine. A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione con spese a totale carico dei richiedenti.

Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti delle acque bianche e delle acque nere.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per rifacimenti degli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere separatamente gli scarichi bianchi e neri.

CAPO QUINTO

NORME TECNICHE RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art.40- Scarichi da insediamenti produttivi

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura debbono essere soggette alle prescrizioni del presente capitolo oltre a quelle che, caso per caso, l'A.C. riterrà di imporre.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 27/86, i limiti di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi sono fissati nel successivo art.43, tenendo conto dei limiti previsti dalla tab.2 e nel rispetto dei valori fissati dalla tab.1, entrambe allegate alla predetta legge.

DELETA
della L. 319/76 -

della L.R. 27/86 della Tab C

Art.41 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- 1 - sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, ecc.;
- 2 - sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- 3 - qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla fognante, ostacolando il processo di depurazione ed in genere sostanze classificabili come rifiuti speciali, tossici o nocivi ai sensi del D.P.R. 15/82;
- 4 - sostanze radioattive;
- 5 - acque di scarico con temperatura superiore ai 30°C;
- 6 - sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato

funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o mermette, ecc..

Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

Art.42- Scarichi concessi condizionatamente

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che possano avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del ricettore finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'A.C. potrà:

- 1 - negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- 2 - imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- 3 - richiedere il controllo sulle portate, sulla qualità e sull'andamento dell'immissione.

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, prescritti a norma del presente Regolamento, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

Art.43 - Limiti di accettabilità degli insediamenti produttivi che recapitano in fognatura.

Gli insediamenti produttivi, ai fini della accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura vengono suddivisi in tre categorie:

1^a : Frantoi oleari;

2^a : Mattatoi;

3^a : Altri insediamenti produttivi.

2^o Gli insediamenti produttivi appartenenti alla prima categoria, possono scaricare le acque di vegetazione prodotte nella molitura delle olive nella quantità massima cumulativa di 3.000 litri al giorno in portata equalizzata nelle 24 ore, tramite vasca aerata munita di valvola strozzata o temporizzata, ovvero di pompa di adeguamento temporizzata corrispondenti a 70 q.li giorno di olive lavorate o 200 Kg. BOD₅/giorno. Devono inoltre sempre essere rispettati i limiti previsti dalla tab.2 della L.R.27/86. Le portate in eccesso potranno essere ammesse solo previo trattamento ai limiti della tab.1 della L.R.27/86, ovvero scaricati in altro giorno non produttivo previo accumulo in vasca aerata.

Gli insediamenti produttivi appartenenti alla 2^a categoria possono scaricare fino a 30 mc/settimana, praticando tuttavia una equalizzazione aerata, in modo da attivare uno scarico controllato nella settimana e da non superare i 25 Kg BOD₅/giorno. Le portate in eccesso potranno essere ammesse solo previo trattamento ai limiti della tab.1 della L.R.27/86, ovvero scaricate in altro giorno non produttivo previo accumulo in detta vasca aerata.

4^o Gli insediamenti produttivi, appartenenti alla 3^a categoria dovranno rispettare i limiti di accettabilità dell'allegata tabella "D", che tiene conto delle tab. ~~1 e~~ 2 della L.R.27/86. Nel caso in cui gli scarichi degli insediamenti produttivi non possano rispettare tali limiti di accettabilità, saranno necessari dei pretrattamenti al fine di pervenire ai limiti imposti dalla tab. "D" allegata. Ciò in quanto l'A.C. deve rispettare al collettore terminale, prima della depurazione, i limiti previsti dalla tab. 1 della L.R. 27/86. L'A.C. si riserva, a sua discrezione, la possibilità di rivedere i parametri della tab. "D" (limiti di accettabilità) sulla base delle indagini svolte durante la gestione dell'impianto di depurazione.

* (1) e C della Legge 519/76

Art. 44 - Pretrattamenti richiesti

Al fine di riportare le caratteristiche qualitative delle acque reflue di tipo tecnologico scaricate nella pubblica fognatura ai limiti indicati nel precedente art.43 dovranno essere realizzate tutte le opere di pretrattamento suggerite dalla moderna tecnica sanitaria, a cura e spese dei titolari degli scarichi. In particolare:

a) Le acque reflue provenienti dai laboratori artigianali di ceramiche potranno essere immesse in fognatura previo "versamento controllato" nelle 24 ore. Questo dovrà avvenire previo accumulo entro due vasche in serie, il cui volume complessivo dovrà essere dimensionato sulla base di 50 litri per ogni addetto alla produzione. Il fango accumulatosi sul fondo delle vasche dovrà essere periodicamente smaltito dal titolare come rifiuto solido speciale. Le caratteristiche del refluo dovranno comunque essere contenute entro i limiti di accettabilità della tab. "D" allegata.

b) Le acque reflue dei mattatoi sia pubblici che privati, anche se provvisti di impianti autonomi di depurazione, potranno essere immesse nella rete fognante a condizione che vengano escluse dallo scarico feci, visceri e sangue, che opportunamente raccolti in appositi contenitori, verranno smaltiti come rifiuti speciali. Le acque reflue verranno immesse in fognatura, previo passaggio almeno in una vasca aerata di equalizzazione, con le modalità ed i limiti di cui al precedente art.43.

c) Le acque reflue provenienti dalla frantumazione delle olive potranno essere immesse nella rete fognante qualora da parte dei gestori di frantoi si sia provveduto a realizzare delle vasche di accumulo per il "versamento controllato" nelle 24 ore nelle quantità e nei modi previsti nel precedente art. 43.

d) E' sempre fatta salva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi cucine, frantoi, stazioni di lavaggio, officine, ed altri insediamenti ad essi assimilabili.

e) Alle industrie di lavorazione del marmo e produttrici di polveri scaricate in fogna, potrà essere imposto un trattamento finalizzato alla decantazione del materiale sedimentabile inorganico, nel rispetto della tab. "D".

f) Tutti gli enti ospedalieri, pubblici e privati, e servizi sanitari in genere con annesso laboratorio chimico o medico secondo le indicazioni delle autorità sanitarie, dovranno effettuare la disinfezione delle acque reflue potrà inoltre essere prescritto, se del caso, di munirsi di specifico impianto di depurazione biologico in grado di poter depurare i liquami fino ai valori riportati nella tab. "D".

g) Specifico trattamento di disinfezione potrà altresì essere prescritto anche per i laboratori chimici privati;

h) Alle lavanderie e tintorie industriali potranno essere prescritti specifici impianti per l'abbattimento dei detergenti e delle schiume in genere.

i) Agli studi fotografici con laboratorio di sviluppo e stampa di tipo industriale potrà essere richiesto un idoneo impianto atto all'abbattimento (con eventuale recupero) dei metalli pesanti, fermi restando i limiti di accettabilità di cui alla tab. "D".

Dopo l'entrata in servizio dell'impianto di depurazione
per tutti gli insediamenti produttivi, è possibile chiedere la deroga dalle prescrizioni del presente articolo e del prec. art.43, se il titolare dello scarico può dimostrare che la quantità totale degli agenti inquinanti immessi nella fognatura non è tale da incidere significativamente sulle caratteristiche qualitative globali delle acque reflue in arrivo al depuratore, così da non mettere in pericolo la sua piena efficienza. Tale richiesta di deroga dovrà essere corredata da adeguate analisi, calcoli e documentazioni, e seguire lo stesso iter autorizzativo di cui al presente Regolamento.

Art.45- Allacciamento alla pubblica fognatura

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico.

Art.46. - Ispezioni e controlli

Qualora l'A.C. lo richiedesse, l'insediamento produttivo allacciato alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, idonei dispositivi e strumentazioni per il controllo automatico degli scarichi o di parametri analitici potenzialmente pericolosi. Tali dispositivi dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruiti in conformità a progetti preventivamente approvati nell'ambito delle citate procedure autorizzative. Tali dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale dell'A.C. avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra, in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta in sede di autorizzazione allo scarico. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte del Sindaco di revocare il permesso di scarico.

Art.47. - Prove, analisi, misure.

Tutti i campioni per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevati dagli appositi pozzetti d'ispezione, siti immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Le campionature e le analisi verranno eseguite secondo le norme stabilite dall'I.R.S.A..

Art.48 - Responsabilità

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale dell'A.C. sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza scritte.

CAPO SESTO

CANONI DIRITTI E SANZIONI

Art.49. - Canoni e diritti

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici pubbliche e private, da qualunque insediamento civile e/o a questo assimilato, (dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, e qualunque uso adibiti) è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabilite dagli articoli 16 e 17 della Legge 10/5/76, n°319 sostituiti nella Legge 23/4/81, n°153, e successive modificazioni e integrazioni.

Tale canone è costituito da una parte relativa ai servizi di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione, quest'ultima da esigere dal momento della sua entrata in servizio, ed è desunto dalla quantità di acqua approvvigionata come dalle relative bollette, ridotta del 20%.

Il valore del canone da pagare per l'anno 1987, è fissato in £.100/mc. per il servizio di fognatura, ed in £.250/mc. per il servizio di depurazione; il pagamento avviene per tramite dello stesso sistema attualmente in uso per l'approvvigionamento, e contestualmente con esso. Tali tariffe variano di anno in anno automaticamente rivalutate in base ai valori indicati dalle leggi finanziarie annuali.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a tali fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con un contatore di cui essi hanno obbligo di installazione secondo le tariffe fissate, di volta in volta.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato in ogni cadenza. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 50 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla ^{*(1)} ~~normativa~~ vigente e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione, secondo le norme che a tal fine verranno emanate dalla Regione Siciliana.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla Regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17 bis della legge n. 319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. L'accertamento e alla riscossione del canone provvede l'ente gestore dei servizi. Qualora siano gestiti da enti diversi, provvede l'ente gestore del servizio di fognatura. Quest'ultimo è tenuto a versare la quota spettante all'ente che gestisce il servizio di depurazione (ultimo comma, art. 17 bis, legge n. 319/76).

Art. 51 - Norme penali e sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate:

* (1) ... el D.A. dell'Anonima Ripartizione Territoriale ed Ambiente del 25/06/90 (pubblicata sulla 35 GURS n° 31 del 30/6/90) e successive modifiche ed integrazioni

- dagli artt.106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 Marzo 1934, n.363, come modificato con l'art.9 della legge 9 giugno 1947, n°530;

- dall'art.41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n°1150 e successive modificazioni ed aggiunte;

- dall'art.650 del Codice Penale;

- dall'art. 17 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n°773;

- dagli artt.21, 22, 23 e 24 della L. 319/76;

- dagli artt. 19, 20 della L. 650/79;

- dall'art. 43 della L.R. 27/86;

- dalle successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali.

- *Artt. 8-17-18-20-21 Regolamento Tipo Servizi fognatura Ass. Ry. T.A*
(All. 1-2-3)

L'A.C. ha diritto inoltre alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

All (2)

Art. 8

Sversamento in fognatura di reflui autotrasportati

Sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati è vietato.

All (1)

Art. 17

Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Quando il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente deve essere autorizzato allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica alla denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della stessa, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per l'Amministrazione Locale di cui al R.D. n. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse.

Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate, deve essere integralmente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici effettuati.

All (3)

Art. 18

Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente di controllo.
Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multinazionali delle USL.
I comuni che dispongono di laboratori di analisi possono svolgere funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 20

Dichiarazione degli allacciamenti in atto di insediamenti civili.

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica natura alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg. 120 dall'entrata in vigore di cui all'art. 22.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

CAPO SETTIMO

7

DISPOSIZIONI VARIE - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Disposizioni precedenti

Abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo tutte le approvazioni e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art. 21 della legge 9/6/47, n°530, della delibera consiliare di n° 10/78. Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico con apposito manifesto.

- Deroghe

In casi di circostanze eccezionali è in facoltà dell'A.C. dare prescrizioni che comportino una parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre la deroga alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla presente Regolamento.